DOMANDA N. 1

In ordine alla Vs. risposta alla nostra domanda n. 2, dobbiamo tuttavia obiettare che la stessa costituisce violazione dell'art. 68 del codice degli appalti (Dlgs. 50/2016) che prevede, solo in via eccezionale, la possibilità di fare riferimento ad uno specifico prodotto salvo che la scelta sia supportata da adeguata motivazione tecnica che illustri i motivi che hanno determinato tale riferimento e, conseguentemente, escluso i prodotti con caratteristiche diverse. Il Vs. generico richiamo ad apposite specifiche funzionali ed estetiche anche al fine di garantire alti standard qualitativi non giustifica, invece, l'esclusione dell'inserimento della clausola di equivalenza prevista in tale ipotesi, salvo aver accertato in precedenza l'effettiva inesistenza sul mercato di prodotti con caratteristiche equivalenti a quelle riportate nel progetto. Ci sembra dal tenore della Vs. risposta che tale accertamento non sia stato effettuato con conseguente omissione della clausola di equivalenza, dalla quale discende la possibilità per i partecipanti alla gara di offrire prodotti di altri marchi con caratteristiche tecniche funzionali equivalenti.

RISPOSTA N. 1

In funzione della minimizzazione dei rischi di difformità da quanto la stazione appaltante vuole realizzare, sono state indicate quale riferimento in termini di prestazioni e requisiti principali i prodotti inseriti nel progetto.

A queste specifiche ed alle specifiche funzionali, si deve fare riferimento per definire la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali.

È facoltà dell'appaltatore offrire alla stazione appaltante prodotti "equivalenti" che offrano prestazioni identiche o superiori a quelle richieste nelle specifiche tecniche di capitolato.

Dell'identità di dette prestazioni, la prova deve essere fornita dall'offerente, essendo suo l'interesse alla vendita di prodotto equivalente, non potendo il criterio del prezzo più basso sopperire alla non identità delle specifiche tecniche con quelle richieste dalla stazione appaltante.

È facoltà dell'appaltatore utilizzare qualsiasi mezzo di prova di detta equivalenza.

Nei documenti di gara sono descritte le esigenze dell'appalto, le caratteristiche richieste per le forniture, i requisiti minimi che soddisfano le esigenze a mezzo di prodotti e soluzioni reperibili sul mercato, non facendo riferimento a brevetti esclusivi ma a tecnologie con protocolli standard.

Sono altresì da rispettare le caratteristiche meccaniche di alcune soluzioni che trovano integrazione all'interno di una soluzione d'arredo, specificatamente progettata.